



35804/11

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE

UDIENZA PUBBLICA
DEL 9/6/2011

SENTENZA
N. 983/2011

REGISTRO GENERALE
N. 050820/2010

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

Dott. FRANCESCO MARZANO

PRESIDENTE

Dott. CARLO GIUSEPPE BRUSCO

CONSIGLIERE

Dott. VINCENZO ROMIS

“

Dott. GIACOMO FOTI

“

Dott. UMBERTO MASSAFRA

“

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

1) A N. il 2/3/1938

Avverso la sentenza n. 25/2009 del 15/10/2010

Del TRIBUNALE DI AVELLINO

Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso

Udita in pubblica udienza la relazione del consigliere Dott. Giacomo Foti

Udito il Procuratore Generale in persona del dott. Gialanella,

che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;

Udito il difensore della parte civile che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso

Ritenuto in fatto.

-1- [] A [] propone ricorso, per il tramite del difensore, avverso la sentenza del giudice monocratico del Tribunale di Avellino, del 15 ottobre 2010, che ha confermato la sentenza del Giudice di Pace della stessa città, del 28 aprile 2009, che lo ha ritenuto colpevole del delitto di lesioni colpose in pregiudizio di [M] [P] e lo ha condannato alla pena di 900,00 euro di multa.

Era accaduto che il [M], terminata la proiezione di un film al quale aveva assistito nella sala n. 3 del cinema "-----" di Avellino, avviatosi verso l'uscita, nello scendere alcuni gradini, era scivolato ed era caduto giù riportando la frattura scomposta bimalleolare della gamba sinistra.

L'incidente, secondo i giudici del merito, si era verificato a causa della cattiva manutenzione e la scarsa illuminazione dell'impianto, di cui l'imputato era responsabile.

-2- Deduce il ricorrente:

a) violazione degli artt. 420 comma 1, 178 e 179 cod. proc. pen., essendo stato il giudizio di primo grado celebrato nella contumacia dell'imputato; sostiene il ricorrente che all'udienza del 5.3.10 il giudice di pace avrebbe dichiarato la contumacia, pur avendo dato atto della dichiarazione del vice pretore onorario di adesione all'astensione dalle udienze proclamata dall'associazione di categoria e della decisione dell'ufficio di procura di non delegare altro magistrato; la contumacia, si sostiene nel ricorso, non poteva essere dichiarata, non essendosi regolarmente costituito il rapporto processuale;

b) violazione di legge, in relazione alla mancata rinnovazione parziale del dibattimento per l'espletamento di nuova consulenza tecnica d'ufficio, ovvero per la riudizione del ctu nominato dal primo giudice; la richiesta, oggetto di specifico motivo d'appello, non sarebbe stata neanche esaminata dal tribunale;

c) violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, non avendo il giudice del gravame, a giudizio del ricorrente, adeguatamente motivato in ordine alle ragioni di doglianza proposte con i motivi d'appello.

Considerato in diritto.

-1- Il ricorso è infondato.

a) Poco comprensibile si presenta il primo motivo di ricorso, con il quale viene richiamata l'udienza del giudice di pace del 5.3.10 e viene segnalata la presunta illegittimità della decisione del giudice di dichiarare la contumacia dell'imputato, laddove la data indicata si presenta palesemente errata se solo si considera che il primo grado del giudizio, alla data indicata, era già stato definito da circa un anno (la sentenza di primo grado è del 28.4.09).

All'udienza odierna il difensore, nel corso del suo intervento, ha chiarito che l'udienza alla quale aveva inteso riferirsi era quella tenutasi davanti al tribunale il 5.3.10, laddove in effetti il giudice, alla presenza del difensore di fiducia dell'imputato, al momento della costituzione delle parti, dato atto dell'assenza ingiustificata dell'imputato, ne ha dichiarato la contumacia, successivamente rinviando il procedimento ad altra data, a seguito della intenzione dichiarata dal vpo di adesione all'astensione dalle udienze proclamata dalla "[F]".

In tale contesto, non è rilevabile alcuna violazione di norme processuali, tantomeno dell'art. 420 co. 1 del codice di rito, essendosi regolarmente costituito il rapporto processuale tra tutte le parti presenti, nulla rilevando la successiva decisione del giudice, peraltro non opposta da alcuno, di rinviare il procedimento a seguito della dichiarazione di adesione all'astensione dalle udienze in seguito resa dal vpo presente in aula. Non spiega, peraltro, il ricorrente le ragioni della invocata nullità dell'ordinanza e del dibattimento in questione né indica quali negativi effetti tale presunta nullità avrebbe determinato.

Ove tali effetti dovessero ritenersi legati alla comunicazione del rinvio del procedimento all'imputato contumace, dovrebbe ribadirsi l'inesistenza di vizi di qualsiasi genere, alla luce del principio affermato da questa Corte in un caso in cui la contumacia era stata dichiarata ed il procedimento era stato rinviato per l'adesione del difensore all'astensione dalle udienze proclamata dalla categoria. In tale occasione è stato affermato che: *"In caso di adesione del difensore di fiducia all'astensione collettiva degli avvocati dalle udienze, qualora si prenda atto, in sua presenza, dell'assenza ingiustificata dell'imputato e se ne dichiari la contumacia, disponendosi solo successivamente il rinvio per l'astensione del difensore, l'avviso orale del rinvio sostituisce la citazione dell'imputato dichiarato contumace, che è rappresentato per legge dal difensore, a nulla rilevando che quest'ultimo, prima di dichiarare la sua astensione, in sede di verifica della costituzione delle parti, abbia preannunciato, senza peraltro precisarle, eccezioni relative alla citazione dell'imputato"*, principio certamente condivisibile, che ben può essere applicato al caso di specie.

b) Infondate sono anche le censure proposte con il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente si duole della mancata rinnovazione parziale del dibattimento (per la nomina di un secondo ctu, ovvero per riesaminare il ctu nominato dal giudice di pace).

Orbene, rileva anzitutto la Corte la genericità della censura, posto che nel ricorso non vengono indicate le ragioni per le quali avrebbe dovuto rinnovarsi l'accertamento tecnico già eseguito su disposizione del primo giudice, ovvero riesaminarsi in dibattimento il consulente d'ufficio, né si specificano gli argomenti che avrebbero dovuto essere oggetto di detti ulteriori accertamenti o esame, né si precisa il rilievo di tali interventi rispetto alla decisione. La doglianza è, in ogni caso, infondata, avendo il giudice del gravame certamente esaminato le censure proposte con l'atto d'appello, legittimamente rigettate dopo attento esame delle emergenze probatorie in atti, ivi comprese quelle tratte dalla relazione tecnica in atti e dai pareri espressi dal perito. Relazioni e pareri evidentemente condivisi dallo stesso giudice che ne ha segnalato la "completezza" e "pregevolezza", riportandone alcuni stralci.

Giudizi e richiami che rendono evidente, non solo la piena condivisione degli stessi da parte del giudice ma, implicitamente, anche l'inutilità ai fini della decisione di ricorrere ad ulteriori adempimenti istruttori. Secondo la condivisa giurisprudenza di questa Corte, del resto, nessun preciso obbligo di espressa motivazione ha il giudice del gravame che non ritenga di accedere alla richiesta di rinnovazione del dibattimento, potendo, sul punto, tale motivazione essere implicita e desumibile, come nel caso di specie, dal complessivo contesto argomentativo della sentenza, dal quale emerga la sussistenza di elementi idonei ad affermare la responsabilità dell'imputato.

c) Infondato è, infine, anche il terzo motivo di ricorso.

In realtà, il tribunale ha legittimamente ritenuto accertato che le cause della caduta del M dovevano ricercarsi nello stato di sconnesione delle scale, non a norma, come chiaramente emerso dalla relazione peritale, oltre che nell'insufficienza del sistema di illuminazione delle luci segnapasso. In particolare, sono state richiamate le dichiarazioni dello stesso M che ha riferito di avere perso l'equilibrio essendogli venuto a mancare l'appoggio del piede sinistro, probabilmente dovuto, secondo quanto accertato dal giudice del merito, alla presenza di un vuoto sul pavimento profondo 50 cm e largo 15/16, e comunque alle gravi sconnesioni delle scale riscontrate dal perito.

E dunque, ha legittimamente concluso il tribunale, proprio a causa delle cattive condizioni di manutenzione delle scale il M aveva perso l'equilibrio ed era caduto procurandosi le lesioni sopra descritte, anche se non era stato sicuramente accertato se la caduta era stata determinata dal vuoto, un vero e proprio trabocchetto, la cui presenza è stata rilevata presso il sedile della quarta fila di poltrone, ovvero da una delle altre sconnesioni segnalate.

La motivazione si presenta, in conclusione, del tutto adeguata e coerente sul piano logico, esente dai vizi dedotti, avendo il giudice del gravame esaminato gli aspetti più rilevanti della vicenda ed offerto una valutazione globale e convincente degli elementi probatori in atti,

confrontandosi con le deduzioni difensive e spiegando le ragioni del proprio dissenso rispetto alle stesse.


-2- Il ricorso deve essere, dunque, rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione, in favore della parte civile costituita, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in euro 2.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione, in favore della costituita parte civile, delle spese di questo giudizio che si liquidano in euro 2.000,00 oltre spese generali, IVA e CPA.

Così deciso in Roma, il 9 giugno 2011.

Il Consigliere



Il Presidente

